



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5239/06

Reg.Dec.

N.1368-1507 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1) sul ricorso in appello n. 1368/2002, proposto da RAUTY FRANCESCO rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Stanghellini con domicilio eletto in Roma Via Celimontana 38, presso lo studio dell'Avv. Benito Panariti;

contro

il MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI in persona del Ministro p.t., non costituito;

la SOPRINTENDENZA B.A.A. DI FIRENZE, PRATO E PISTOIA in persona del Soprintendente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;

Interveniente ad Adiuvandum

il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bellomia con domicilio eletto in Roma Via Gradisca n.7;

2) sul ricorso in appello n. 1507/2002, proposto dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Righi con domicilio eletto in

Roma Via G.Carducci 4;

contro

RAUTY FRANCESCO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI non costituiti;

Interveniente ad Adiuvandum

il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bellomia con domicilio eletto in Roma Via Gradisca 7;

per l'annullamento, in entrambi i ricorsi

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza della Sezione 11 maggio 2005, n. 2379;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi altresì l'Avv. dello Stato Guida, l'Avv. Stanghellini e l'Avv. Bellomia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Toscana l'ing. Francesco Rauty, laureato in Ingegneria civile nell'anno 1979 e iscritto all'albo degli ingegneri di Pistoia, impugnava il provvedimento del 2.9.1997 con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato ha negato il rilascio del nulla osta per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico con la motivazione che <<il progetto non

può essere accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto all'albo degli architetti>>.

A fondamento del gravame il ricorrente deduceva:

- che la disposizione contenuta nell'art. 52 R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537, secondo cui <<le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere>>, deve ritenersi abrogata per effetto delle successive disposizioni riguardanti la materia;

- che per effetto della direttiva comunitaria 10 giugno 1985, n. 384 in tema di riconoscimenti dei titoli di studio, le cui disposizioni sono direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno dei paesi membri della CEE, gli ingegneri civili laureati prima della entrata in vigore della direttiva sono automaticamente abilitati in tutta la Comunità (e quindi anche in Italia) all'esercizio della professione di architetto.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondate le censure prospettate nel ricorso anche alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, con atto n. 386/97 del 23 luglio 1997.

Nei riguardi della anzidetta sentenza hanno proposto distinti atti di appello l'ing. Rauty Francesco e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, riproponendo le medesime questioni giuridiche prospettate in primo grado.

Con ordinanza n. 2379 del 2005 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi pregiudizialmente sulla interpretazione degli artt. 10 e 11 della direttiva comunitaria n. 384/1985.

Alla pubblica udienza del 21.3.2006 i due atti di appello sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta, per evidenti ragioni di connessione, la riunione dei due atti di appello in esame con i quali il dott. ing. Francesco Rauty, da un lato, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, dall'altro, impugnano la sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso ing. Rauty avverso il provvedimento della Soprintendenza che negava la competenza professionale degli ingegneri in tema di lavori da effettuarsi su immobili tutelati dalla legge n. 1089/1939.

2. Le questioni sulle quali il Collegio deve pronunciarsi possono essere riassunte nei termini che seguono:

a) se la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (che riserva alla "professione di architetto" "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364" (poi legge 1° giugno 1939, n. 1089), salvo che la "parte tecnica" che può essere compiuta anche dall'"ingegnere"), risulti o meno superata dalla legislazione successiva;

b) se in virtù della direttiva CEE 10 giugno 1985, n. 384 (recepita in Italia con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129) debba ritenersi che il titolo di ingegnere in ingegneria civile sia ormai equiparato a quello di architetto, ai fini dell'accesso alle attività nel settore dell'architettura, con il conseguente superamento della limitazione posta dal citato art. 52 R.D. n. 2537/1925;

c) se appartenga o meno alla competenza della Soprintendenza stabilire quando il progetto delle opere di cui al citato art. 52 debba essere redatto da un ingegnere o da un architetto.

3. Iniziando, per ordine logico, da quest'ultimo profilo non può essere condivisa la tesi sostenuta nell'atto di appello dell'ing. Rauty, che ha negato il potere della Soprintendenza di verificare

la paternità professionale del progetto richiamandosi ad un risalente parere del Consiglio di Stato (parere Cons. St., 12 luglio 1969, n. 663/68).

Se è vero infatti che spetta alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 L. n. 1089/1939 di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene - non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore), secondo quanto riconosciuto in un più recente parere di questo Consiglio (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97).

4. Assodato, per quanto precede, che nella fattispecie in esame il Soprintendente aveva il potere di controllare se il progetto presentato si conformasse alle regole in tema di competenza professionale, si tratta di stabilire se la disposizione contenuta nell'art. 52 del Regolamento per la professione di ingegnere e di architetto (approvato con R.D. n. 2537/1925) debba considerarsi abrogata, come hanno prospettato gli odierni appellanti.

Nella ordinanza n. 2379 dell'11.5.2005, con la quale era stato rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di decidere pregiudizialmente sulla interpretazione della direttiva comunitaria n. 384/1985, la Sezione ha già riconosciuto che tale asserita abrogazione non può essere comprovata facendo riferimento al T.U. del 1933 sulla istruzione superiore (art. 173 e tabelle allegate), ove il legislatore si è limitato ad equiparare le lauree di architettura e di ingegneria civile in funzione dell'accesso alla professione di architetto; e neppure richiamando la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (art. 15, 3° comma) che, laddove prevede come requisito per ricoprire il ruolo di architetto presso le Soprintendenze il possesso della laurea in architettura o in ingegneria civile, non stabilisce con ciò alcuna equipollenza tra le due lauree ai fini dello svolgimento della attività professionale.

Occorre aggiungere che la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere,

come delineata nel citato art. 52, R.D. n. 2537/1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di ingegnere.

È bensì vero infatti che nel 1925 per conseguire tali titoli era sufficiente il semplice diploma di istruzione secondaria (e non già il diploma di laurea), e che nell'attuale ordinamento universitario il laureato in ingegneria civile deve avere acquisito una specifica preparazione anche nel campo dell'architettura, talché potrebbe ritenersi ormai anacronistica la limitazione posta dal citato art. 52 alla competenza professionale dell'odierno laureato in ingegneria, e in ogni caso meritevole di essere adeguata alla mutata disciplina delle professioni di architetto e di ingegnere civile.

Nondimeno la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un'adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente.

Fermo restando che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo <<le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico>>; restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè <<le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria ...>> (in questi termini Cons. St. II, n. 2038/2002 del 24 novembre 2004).

5. Si deve infine passare alla questione sulla quale si è maggiormente incentrato il giudizio, vale a dire se la direttiva comunitaria 10 giugno 1985, n. 384 abbia determinato la equiparazione dei titoli di architetto e di ingegnere civile ai fini dell'esercizio delle attività professionali nel campo della

architettura, con conseguente superamento della normativa racchiusa nell'art. 52 R.D. cit..

Al riguardo giova premettere che gli artt. 2 e segg. della direttiva dettano le norme per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini degli Stati membri a conclusione di studi universitari riguardanti l'architettura, introducendo anche un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli tassativamente indicati.

Tra i titoli che beneficiano di tale riconoscimento automatico l'art. 11 menziona per l'Italia:

<<- i diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

- i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile>>.

Con la ordinanza n. 2379 dell'11.5.2005 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di decidere pregiudizialmente se per effetto della applicazione degli artt. 10 e 11 della Direttiva dovesse ritenersi attuata nell'ordinamento interno la equiparazione anzidetta. Con la stessa ordinanza si sottoponeva alla Corte di Giustizia la prospettazione degli odierni appellanti secondo cui, in difetto di una siffatta equiparazione, la normativa italiana avrebbe potuto dar luogo ad

una discriminazione alla rovescia poiché, diversamente dagli ingegneri civili che hanno conseguito il titolo rilasciato in Italia, i soggetti in possesso di un titolo di ingegnere civile rilasciato da altro Stato membro avrebbero accesso (ove tale titolo sia menzionato nell'elenco di cui all'art. 11 della Direttiva) alle attività che in Italia sono riservate agli architetti, ai sensi del ripetuto art. 52 R.D. n. 2537/1925.

Ma alla ordinanza della Sezione la Corte ha risposto trasmettendo la decisione già assunta in fattispecie del tutto identica a quella in esame, nella quale si afferma che <<la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione>>; ma ha invece ad oggetto solamente <<il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore della architettura...>>.

In definitiva, secondo la Corte, la direttiva non impone allo Stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile indicati all'art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia; né tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo.

Alla stregua delle conclusioni formulate dalla Corte deve dunque ritenersi infondata la tesi degli appellanti secondo cui la disposizione dell'art. 52 R.D. cit. sarebbe stata superata dalla direttiva comunitaria.

Residua il problema, prospettato nella stessa pronuncia della Corte di Giustizia, se la disposizione in questione per effetto della direttiva comunitaria realizzi una discriminazione vietata dal diritto nazionale in relazione al trattamento che sarebbe riservato a chi è in possesso di uno dei titoli di

ingegneria civile elencati all'art. 11 della direttiva; e se dunque possa essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 35 e 41 Cost. secondo quanto sostenuto dalle parti appellanti.

Ma siffatti dubbi non hanno ragion d'essere ove si consideri che la stessa Corte di Giustizia ritiene che la direttiva non imponga allo Stato membro di porre su un piano di perfetta parità i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile per quanto riguarda l'accesso all'attività di architetto in Italia.

In altri termini, dalla applicazione della direttiva non consegue affatto che chi è in possesso di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro Stato della Comunità possa accedere all'esercizio di attività professionali riservate specificatamente agli architetti (secondo la legislazione italiana), a differenza di chi tale titolo abbia conseguito in Italia.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono i due atti di appello all'esame del Collegio vanno respinti dovendosi riconoscere che nelle fattispecie in questione la Soprintendenza ha correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 52 R.D. n. 2537/1925.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i due ricorsi in appello in epigrafe indicati e, definitivamente pronunciando sui medesimi, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE	Presidente
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS	Consigliere
Francesco CARINGELLA	Consigliere

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere
f.to Lanfranco Balucani

Segretario
f.to Anna Maria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....11/09/2006.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria